L'angolo della cultura economica

Il fair value *amplia la sfera di soggettività nelle valutazioni di bilancio*

Fair values e costi storici nei bilanci delle imprese: opportunità o rischio?

di Renato Camodeca

Renato Camodeca

Il quadro legislativo e regolamentare in materia di bilancio di esercizio si articola oggi in due sotto-sistemi di principi e norme contabili:

- il primo - oggi obbligatorio per le società quotate, per le banche e le compagnie di assicurazione - si fonda esclusivamente sul *corpus* degli *International financial accounting principles* (*Ias-Ifrs*), di recente omologati a livello europeo (Reg. Ce 1606/2002 e 1725/2003);
- il secondo, applicabile invece alle imprese che non siano soggette alle regole *Ias-Ifrs*, si appoggia alle disposizioni del codice civile, integrate (e non sostituite) dai principi contabili nazionali e internazionali.

Ne deriva, pertanto, un sistema duale, ove coesistono:

a) bilanci redatti applicando gli *Ias-Ifrs*, le cui matrici teorico-applicative - fra l'altro fondate sul canone del *fair value*, in alcuni casi sostitutivo del costo storico - si ritrovano soprattutto nella cultura, nella dottrina e nella prassi contabile dei Paesi anglosassoni, in particolare nelle *common law countries*;
b) bilanci redatti nel rispetto delle disposizioni civilistiche, ancorate viceversa - in aderenza alla tradizione contabile continentale, in particolare delle *civil law countries* - alla prudenza e al costo storico quali punti di riferimento delle valutazioni volte alla determinazione del reddito e del capitale di funzionamento.

La situazione descritta - certo non soddisfacente nella misura in cui il bilancio è *in primis* strumento di informazione dei terzi - non è destinata a durare nel tempo; per logiche e motivazioni facilmente intuibili, inoltre, essa non può che determinare un sostanziale progressivo avvicinamento delle regole nazionali (*civil code-based*) alle regole internazionali (*Ias-based*).

Tale tendenza, a ben vedere, già si è manifestata in tempi recenti. Nell'ultimo biennio, infatti - dapprima con la riforma del diritto societario (2004), poi con il recepimento della Direttiva europea n. 65/2001 (2005), le norme civilistiche hanno subito un primo, significativo aggiornamento, che ha determinato l'introduzione di una serie di regole contabili di fatto derivate dal sistema degli *Ias-Ifrs* (*e.g.* crediti e debiti in valuta, leasing al *fair value* in nota integrativa, *substance over form*, informazioni aggiuntive sugli strumenti finanziari). E' tuttavia con il prossimo recepimento della Direttiva europea n. 51/2003, e in parte anche della re-

cente Direttiva n. 46/2006, che l'avvicinamento di cui si è fatto cenno assumerà rilevanza critica, esso determinando, nei fatti e con le dovute semplificazioni, un adeguamento sostanziale delle regole contabili nazionali ai principi che reggono gli *Ias-Ifrs* omologati a livello europeo: una transizione, dunque, ad approcci sempre più vicini alle premesse logico-tecniche tipiche dei Paesi di *common law*.

Punto cruciale, al riguardo, è l'introduzione dell'art. 42-sexies nella IV Direttiva sui conti annuali delle società, nel quale si afferma che, in deroga al principio del *costo storico*, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari (potenzialmente, quindi, per tutte le classi di valore comprese nelle aree critiche del bilancio, dalle immobilizzazioni, alle rimanenze fino ai crediti), siano valutate al *fair value* (o *valore equo*, nella traduzione ufficiale della norma).

Quali allora le conseguenze - per il redattore del bilancio, e per il bilancio stesso quale strumento di informazione dei terzi - di un completamento della riforma orientato, in estrema sintesi, al *fair value*? Quali, in altri termini, i confini di un così radicale mutamento di prospettiva?

I quesiti, invero, appaiono di una profondità tale da non consentire una risposta ampia e organica in questa sede. Lo spazio di queste brevi riflessioni, tuttavia, offre lo spunto per svolgere qualche annotazione di carattere generale, utile - almeno a parere di chi scrive - per meglio individuare i termini corretti del problema. Ci si domanda, allora, se, con i passaggi legislativi descritti, il sistema italiano stia andando verso una «contabilità a valori correnti» (*fair value accounting*) in luogo, e in sostituzione, della «contabilità a costi storici» (*historical cost accounting*) o se, viceversa, si tratti dell'inserimento di regole contabili ancorate al *fair value* in un sistema che rimane e rimarrà fondato sul costo storico.

Sul punto, e in forme volutamente sintetiche, occorre tornare alle premesse logico-tecniche alla base di ogni sistema contabile e confrontare i principi di fondo della *fair value accounting* con quelli dell'*historical cost accounting*, in particolare ove tali approcci vengano integralmente applicati nell'impresa. Il confronto in parola, in questa sede, consente di annotare almeno quanto segue. Da un lato, il bilancio a valori correnti tende a soddisfare l'informazione dei terzi per il tramite della misurazione per così dire diretta (al *fair value* per l'appunto) delle attività e delle passività; in questo sistema, i valori di libro (*book values*) tendono così ad esprimere i medesimi valori correnti (*fair values*). Dall'altro, secondo canoni logici fondamentalmente opposti, i criteri della contabilità a valori storici fondano sul sistema degli scambi e sul reddito le premesse tecniche delle valutazioni di bilancio: l'informazione dei terzi, in questo contesto, è dunque attuata per il tramite dei principi di prudenza, di realizzazione dei ricavi (*realization principle*) e della competenza economica (*matching principle*); il rendiconto reddituale è dunque il *focus* del processo di formazione del bilancio mentre lo stato patrimoniale

evidenzia in via soltanto residuale, seppur complementare, il capitale di funzionamento dell'impresa.
Ciò posto in termini generali, l'analisi delle regole contabili vigenti, siano esse fondate in norme legislative o contenute in principi contabili aventi valore di legge, non pare faccia emergere un radicale passaggio a un sistema integrale di *fair value accounting* nel senso qui sopra delineato.
Il criterio del *fair value*, infatti, sebbene previsto nei principi contabili internazionali dedicati fra l'altro alle immobilizzazioni (*Ias* n. 16, 17, 36 e 38), alle *business combinations* (Ias n. 22 e *Ifrs* n. 3), ai *retirement benefit plans* (*Ias* n. 26) e, da ultimo, agli strumenti finanziari (*Ias* 39), si pone di fatto quale alternativa al criterio del *costo* (*e.g.* nei casi delle immobilizzazioni materiali) e/o quale metodo di valutazione nelle ipotesi in cui il costo risulti sostanzialmente inapplicabile ai fini di una chiara e corretta informazione contabile (*e.g.* nella valutazione degli strumenti finanziari).
Si tratta, allora, non già del passaggio integrale a un bilancio a valori correnti, quanto piuttosto del recepimento, talvolta solo opzionale, di criteri ancorati - direttamente o indirettamente - al *fair value* in un contesto che - si è scritto più sopra - permane fondato sulla logica del costo storico.
Ad ogni modo, le conseguenze di un cambiamento di tal fatta non vengono meno, anzi paiono comunque critiche, in prospettiva, sia per il redattore, sia per l'utilizzatore del bilancio.
Nel concreto, infatti, ove applicata, l'opzione per il *fair value*:

a) amplierà di non poco conto la sfera della soggettività delle valutazioni di esercizio, con ciò fatalmente aumentando i rischi di un utilizzo strumentale, e come tale patologico, dei criteri ancorati al valore corrente in luogo di quelli basati sul costo storico (si pensi, una fra le altre, alla possibilità di optare per la rivalutazione fuori esercizio delle immobilizzazioni tecniche);
b) finirà per condizionare le *comparazioni* spazio-temporali dei bilanci, con ciò causando difficoltà di ordine interpretativo, nonché una potenziale minore significatività complessiva dei dati economici, finanziari e patrimoniali relativi all'impresa;
c) implicherà la rilevazione di "utili non realizzati", determinando da un lato un'informazione contabile basata su valori più aggiornati e dunque più realistici, dall'altro alcune criticità, peraltro in parte già affrontate con il recente D.lgs. n. 38/2005, anche laddove il bilancio venga utilizzato quale strumento per la regolazione delle vicende sociali (dividendi, acquisto di azioni proprie, riduzione del capitale per perdite).

Il mutamento, dunque, è rilevante, sostanziale e di ampia portata sia organizzativa, sia procedurale; nelle proprie premesse socio-culturali, oltre che nelle molteplici ricadute tecniche, esso - in fondo - altro non è che una delle manifestazioni concrete della più ampia e complessa "sfida anglosassone", alla quale imprese, professionisti e operatori del mercato dovranno far fronte negli anni a venire.

Renato Camodeca
Università degli Studi di Brescia
Dottore Commercialista